

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

CAPO I PRINCIPI E CONTENUTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1 - Contenuto del regolamento.

1. Il presente regolamento stabilisce i principi, i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi nel rispetto delle disposizioni introdotte dall’art. 18 D.L. n. 112/2008, convertito nella legge 133/2008 e ss.mm.ii.
2. L’ambito di applicazione del presente regolamento riguarda il conferimento a soggetti esterni al CEM di incarichi di collaborazione autonoma per prestazioni altamente qualificate, mediante contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.

Art. 2 - Principi generali.

1. In ossequio al principio dell’autosufficienza dell’organizzazione aziendale, CEM Ambiente, per l’assolvimento dei compiti istituzionali, si avvale prioritariamente delle proprie strutture organizzative e del personale ad esso preposto, ricorrendo al conferimento di incarichi di collaborazione autonoma solo per eventi non utilmente sopperibili con la struttura interna e come rimedio eccezionale nel caso di prestazioni altamente qualificate, nel rispetto dei limiti, criteri e modalità di cui al presente regolamento.
2. Per far fronte alle sole esigenze temporanee ed eccezionali che attengono alle ordinarie mansioni di funzionamento delle proprie strutture, è possibile utilizzare forme contrattuali d’impiego temporaneo del personale, mentre nel caso in cui perduri tale necessità, esulandosi dalla eccezionalità e temporaneità ed assumendo carattere permanente, CEM Ambiente deve individuare i fabbisogni duraturi o frequenti nell’ambito di provvedimenti di analisi e programmazione dei fabbisogni.

CAPO II TIPOLOGIA, LIMITI E CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Art. 3 - Tipologia di incarichi.

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni

contenute nel presente regolamento sono da considerarsi incarichi di collaborazione autonoma tutte quelle prestazioni che richiedono competenze altamente qualificate da svolgere in forma di lavoro autonomo mediante contratti di prestazione d’opera ex art. 2222 e ss. c.c. o d’opera intellettuale ex art. 2229 e ss. c.c. secondo le seguenti tipologie: incarichi di studio, incarichi di ricerca, consulenze, altre collaborazioni esterne ad alto contenuto professionale (collaborazioni occasionali e/o coordinate e continuative) ove:

- a) per incarichi di studio, si intendono le attività caratterizzate dalla consegna di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, quali a titolo esemplificativo, lo studio e l’elaborazione di soluzioni a questioni inerenti l’attività aziendale;
- b) per incarichi di ricerca, si intendono le attività assimilabili agli incarichi di studio, che presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte del CEM;
- c) per incarichi di consulenza, si intendono le attività che riguardano le richieste di pareri ad esperti, quali, a titolo esemplificativo: le prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi; le consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio della società; gli studi per l’elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi.

2. L’incarico è di natura occasionale, quando la prestazione richiesta si esaurisce in una attività di breve durata, episodica, che si svolge in maniera saltuaria e autonoma, mentre ha natura di collaborazione coordinata e continuativa quando è caratterizzato da una continuità della prestazione e da una coordinazione con l’organizzazione ed i fini aziendali e nella possibilità, da parte di quest’ultimo, di fornire istruzioni di massima nel rispetto dell’autonomia professionale dell’incaricato e di verificare la rispondenza della prestazione ai propri obiettivi.

Art. 4 - Criteri generali per il conferimento.

1. I criteri generali il conferimento di incarichi di cui al presente regolamento sono i seguenti:
 - a) gli incarichi di cui al presente regolamento

- possono essere conferiti ove si richiedano conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente;
- b) l'incarico non deve implicare uno svolgimento di attività continuativa e generica, bensì la soluzione di specifiche problematiche già individuate al momento del conferimento dell'incarico del quale debbono costituire l'oggetto espresso;
 - c) l'oggetto dell'incarico deve essere congruo con gli obiettivi programmatici e gestionali rinvenibili negli strumenti di programmazione e strategici adottati da CEM Ambiente e risultare altresì coerente con le esigenze di funzionalità dell'azienda;
 - d) l'incarico si deve caratterizzare per la specificità e la temporaneità: devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso degli incarichi mentre occorre, di norma, evitare il rinnovo degli stessi;
 - e) il compenso connesso all'incarico deve essere proporzionato all'attività da svolgere e occorre che vi sia congruità tra il compenso da corrispondere e l'utilità derivante per CEM Ambiente;
 - f) l'atto di conferimento deve essere adeguatamente motivato al fine di consentire l'accertamento della sussistenza dei criteri generali previsti.
2. Gli incarichi di cui al presente regolamento possono essere conferiti esclusivamente a soggetti esperti muniti di particolare e comprovata specializzazione correlata al contenuto della prestazione richiesta, ovvero iscritti in particolari e specifici ordini o albi, o a soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali. La specializzazione richiesta e la maturata esperienza nel settore oggetto di incarico devono essere oggetto di accertamento in concreto condotto sull'esame di documentati curricula.
3. Gli incarichi di cui al presente regolamento non possono essere attribuiti ai soggetti che;
- a) non siano in possesso dei requisiti generali per l'accesso agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni;
 - b) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro precedentemente affidati o abbiano in corso un contenzioso

- con CEM Ambiente, anche in sede stragiudiziale, risultante da documenti scritti;
- c) nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della comunità che incidono sulla moralità professionale o nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9 c. 2 lettera c) del decreto legislativo n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - d) si tratti di soggetti per i quali sussistono cause di incompatibilità previste dall'art. 51 del codice di procedura civile ovvero quelle relative a particolari situazioni riferibili agli amministratori locali;

CAPO III MODALITA' DI CONFERIMENTO

Art. 5 - Individuazione del fabbisogno e della professionalità.

1. Gli incarichi vengono conferiti dall'organo di amministrazione o, su delega dello stesso, dal Direttore Generale.
 2. Il conferimento degli incarichi di cui al presente regolamento deve essere preceduto dall'accertamento da parte del dirigente competente dell'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio. Tale accertamento deve risultare da specifica relazione nella quale il dirigente, oltre ad attestare la carenza della necessaria professionalità nell'ambito del proprio settore, deve specificare le iniziative e le attività nelle quali si articola il progetto e/o il programma di lavoro per la cui realizzazione si rende necessario l'apporto di un soggetto esterno, precisando altresì le caratteristiche professionali e curriculari richieste nonché la durata prevista per lo svolgimento dell'incarico ed il relativo compenso.
- Nella predetta relazione il Dirigente competente definisce altresì, in maniera circostanziata:
- l'oggetto dell'incarico;
 - la conformità con i criteri generali di cui al

presente regolamento;

- i requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;
- la durata dell'incarico;
- il luogo dell'incarico e la modalità di realizzazione del medesimo;
- il compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento ed il trattamento fiscale e previdenziale da applicare.

3. Il compenso per l'incarico è determinato, tenuto conto dei prezzi di mercato, in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della qualità e quantità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del soggetto incaricato di mezzi e strumenti propri, etc. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dal CEM.

Il pagamento del corrispettivo stabilito dal contratto viene effettuato di norma al termine dell'incarico. L'atto di conferimento può tuttavia disporre che il compenso venga frazionatamente corrisposto a scadenze predefinite nel corso dell'espletamento dell'incarico. Può essere previsto in via preventiva un rimborso di spese effettivamente sostenute e rendicontate per l'espletamento della prestazione pattuita nonché per missioni/trasferte espletate.

Art. 6 - Procedimento per l'individuazione del soggetto da incaricare.

1. CEM Ambiente affida gli incarichi di cui al presente regolamento in conformità alla vigente normativa sugli appalti pubblici e sulla base delle modalità e delle procedure specificate nella procedura P.G. AMB. 4.6/04 "*Disciplina delle procedure di effettuazione delle spese in economia per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione di forniture e servizi*",

2. Il Dirigente competente, unitamente al Direttore Generale, procede alla valutazione dei *curricula* e delle offerte presentate anche attraverso commissioni appositamente costituite, tenendo conto - ove ritenuto necessario - della qualificazione professionale, delle esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento, del grado di conoscenza delle normative di settore, della qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell'incarico, dell'eventuale riduzione sui tempi di realizzazione dell'attività e sul

compenso nonché di ulteriori elementi legati alla specificità dell'incarico.

Qualora la commissione sia composta da soggetti in servizio presso CEM Ambiente l'attività viene prestata a titolo gratuito.

3. Qualora ritenuto necessario, l'avviso potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità dell'incarico.

Art. 7 - Procedimento per l'individuazione del soggetto da incaricare mediante affidamento diretto.

1. CEM Ambiente può in ogni caso affidare incarichi di cui al presente regolamento ad esperti individuati direttamente, senza procedere al preventivo esperimento di procedure selettive, anche al di fuori dei casi di cui alla richiamata P.G. AMB. 4.6/04, qualora ricorrano una o più delle seguenti condizioni:

- a) necessità di far fronte ad esigenze urgenti ed imprevedibili non imputabili al CEM, valutate con adeguata e specifica motivazione;
- b) necessità di avvalersi di prestazioni professionali altamente qualificate per la realizzazione di progetti ed iniziative per i quali le scadenze previste per la realizzazione delle attività non permettano di effettuare procedure selettive per l'individuazione degli incaricati;
- c) necessità di avvalersi di prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili od assimilabili ad altre per l'originalità delle idee e per le peculiari abilità del soggetto che le può realizzare, essendo strettamente connesse alle abilità del prestatore o comunque per l'infungibilità della prestazione richiesta per la non standardizzabilità della stessa ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi;
- d) necessità di prestazioni professionali per lo svolgimento di attività propedeutiche ai processi di dismissione o similari di società partecipate da CEM Ambiente, ovvero di analisi funzionali alla verifica della sussistenza dei presupposti normativi e di mercato per l'attivazione di detti processi;
- e) attività o prestazioni particolari che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli cui sia stata affidata precedente-

mente la realizzazione dell'attività in analogo incarico, possano recare grave pregiudizio alla società, per documentate problematiche tecniche e/o operative da evidenziare adeguatamente;

- f) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto al fine di evitare di incorrere in un disservizio o di subire un pregiudizio economico;
- g) nel caso in cui siano state infruttuosamente esperite le procedure di individuazione del contraente, purché non siano modificate in maniera sostanziale le condizioni dell'iniziale proposta di incarico.

Art. 8 - Forma, contenuto ed efficacia del contratto.

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti attraverso la stipula di appositi contratti in forma scritta recanti, di norma, i seguenti contenuti essenziali:

- a) la descrizione delle prestazioni e delle modalità di svolgimento;
- b) la correlazione tra le attività/prestazioni ed il progetto o programma da realizzare;
- c) i tempi previsti e le eventuali penalità;
- d) le responsabilità del soggetto incaricato in relazione alla realizzazione delle attività;
- e) i profili inerenti la proprietà dei risultati;
- f) i profili economici;
- g) le attività esterne presso terzi commitenti incompatibili con l'espletamento dell'incarico.

2. L'avvenuto affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento è pubblicizzato secondo le vigenti norme in materia di trasparenza applicabili alle società pubbliche.

2. I soggetti incaricati sono di norma esonerati dalla costituzione della garanzia fidejussoria a fronte degli obblighi assunti per prestazioni di importo inferiore alla soglia comunitaria riferita alle forniture di beni e servizi.

Art. 9 - Modalità di svolgimento dell'incarico.

1. L'incarico è svolto dal soggetto incaricato con autonomia nella determinazione dei tempi e delle modalità per il suo adempimento, salvo il necessario coordinamento con gli uffici o le esigenze connesse alla particolare na-

tura dell'attività esercitata. Entrambe le parti, durante l'esecuzione del contratto devono comportarsi secondo correttezza e buona fede.

2. CEM Ambiente è tenuto a mettere a disposizione del soggetto incaricato tutti i dati e le notizie utili al corretto svolgimento della prestazione.

3. Il soggetto incaricato non può farsi sostituire nemmeno parzialmente o temporaneamente nell'espletamento dell'incarico mentre può avvalersi di propri collaboratori nello svolgimento delle attività preparatorie o aventi rilevanza meramente interna, delle quali rimane comunque esclusivo responsabile.

4. Al soggetto incaricato è attribuita la qualità di incaricato del trattamento dei dati personali relativi all'attività espletata, con i conseguenti doveri e responsabilità previsti dal D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. Il soggetto incaricato è tenuto al segreto su dati, atti o notizie apprese nell'espletamento dell'incarico e deve trattare i dati personali di cui viene a conoscenza garantendone la sicurezza e l'integrità.

5. La durata dell'incarico è specificata nel contratto. In caso di incarico occasionale è indicato il termine massimo entro il quale l'incaricato deve svolgere la propria prestazione; in caso di incarico di collaborazione coordinata e continuativa è indicata la scadenza della collaborazione.

6. Non è ammesso, di norma, il rinnovo del contratto. Per motivato interesse la durata del contratto può invece essere prorogata per il tempo necessario al raggiungimento dell'obiettivo.

7. Qualora risulti necessario, il contratto può essere integrato aggiungendo alla prestazione principale altre attività secondarie correlate e strumentali, integrando altresì il compenso nella misura massima del 20% dell'importo inizialmente determinato.

8. Se previsto nel contratto, CEM Ambiente ed il soggetto incaricato possono rispettivamente recedere dal contratto prima della scadenza del termine con comunicazione scritta e con un preavviso di almeno 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della stessa. Ove sia CEM Ambiente a recedere il soggetto incaricato deve essere tenuto indenne delle spese e del lavoro eseguito.

9. Il contratto è risolto unilateralmente da CEM Ambiente prima del termine nei seguenti casi:

- a) per gravi o reiterate inadempienze contrattuali, formalmente rilevate e contestate;
- b) per sospensione ingiustificata della prestazione per un periodo superiore a 30 giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
- c) per il sopraggiungere di cause che determinano in capo al collaboratore l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione o che configurino una delle fattispecie previste nell'articolo 4 del presente regolamento;
- d) impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'incarico.

10. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 Codice civile, nel caso in cui il soggetto incaricato intrattenga rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato con soggetti pubblici e/o privati per i quali si viene a determinare un conflitto d'interesse con CEM Ambiente.

Art. 10 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico.

1. CEM Ambiente esercita un'attività di controllo dell'operato dell'incaricato, verificandone la rispondenza agli obiettivi assegnati ed impartendo i necessari indirizzi ove previsto nel contratto.

2. A tal fine il Direttore Generale, anche attraverso il Dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati e, qualora i risultati delle prestazioni fornite dal soggetto incaricato risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del contratto di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Direttore Generale può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabi-

lito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può prevedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 11 - Esclusioni.

1. Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento:

- a) gli incarichi conferiti per adempimenti o effettuazione di servizi obbligatori per legge, a condizione che non vi siano strutture o figure professionali all'interno dell'Ente a ciò deputate;
- b) gli incarichi per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio della società;
- c) l'acquisizione, ove consentito, di prestazioni a titolo oneroso o gratuito da Enti Locali e/o Pubbliche Amministrazioni e/o altre società pubbliche, in applicazione dell'articolo 15 della Legge n. 241/90 (accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune) ovvero dell'articolo 43 comma 3 della Legge n. 449/1997 (convenzione con soggetti pubblici).